

31

COMUNE DI S. SEBASTIANO AL VESUVIO

PROVINCIA DI NAPOLI

*Approvato con delibera del Consiglio Provinciale
n. 410 del 16/10/88*

COMUNE di NAPOLI
RIPARTIZIONE URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

(Leggi 17.8.42 n.1150, 6.8.67 n.765

e variante legge 18.4.62 n.167)

NORME DI ATTUAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
SEZ. ASSERIO DEL TERRITORIO

CAPO I

Istituzioni ed inquadramento

NORMA I - (ISTITUZIONE - RAPPORTI CON IL R.E. - ATTUAZIONE DEL P.R.G.).

Le attività urbanistiche nel territorio del Comune si svolgono secondo il P.R.G., formato ai sensi della legge 17.8.1942 n.1150, e successive integrazioni, ed ai sensi della legislazione regionale in materia.

La presente normativa di attuazione sostituisce ~~il titolo~~ ~~II~~ del R.E. per le parti in contrasto e lo integra nelle altre parti.

Il P.R.G. si attua per mezzo degli strumenti urbanistici per ciò previsti dalla citata legge 1150/42 e cioè: PPE e L.C. E' tuttavia concesso, per le zone ove ciò è espressamente previsto dalle presenti norme, lo svolgimento di attività attraverso interventi diretti, mediante rilascio di concessione per singoli progetti di iniziativa pubblica e/o privata, nel quadro delle previsioni di P.R.G. del Comune, come in appresso previsto dalle presenti norme.

Le iniziative di cui al comma precedente, vengono incluse nei P.R.A. previsti dall'art. 13 legge 10 del 28.1.77 e legge Regione Campania n.39 del 16.10.78 che ne disciplinano l'attuazione: restano esclusi dall'obbligo dell'inclusione nel P.R.A. gli interventi contemplati dal 5° comma legge 10 del 28.1.77, art.13.

Per tali ultimi interventi l'Amministrazione può prevedere la formazione di programmi quadro come alla successiva Norma 4a.

NORMA II - (DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DELLE
AREE NEL TERRITORIO COMUNALE).

Ai sensi dell'art.7 della legge 17.8.1942 n.1150, modificato dall'art.1 della legge 19.1.68 n.1187, l'intero territorio comunale è ripartito in zone territoriali omogenee (T.O.) che comprendono le aree normate da specifica disciplina urbanistica.

Le relative sottozone individuano la destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale.

La divisione in zone T.O. (e relative sottozone) del territorio comunale è contenuta nelle tav. "Zonizzazione n.17 e 23" del P.R. ed è espressa mediante differenti lettere ai sensi del D.M. n.1444 del 2.4.68 e simbologie esplicative.

ZONA T.O. "A"

ZONA T.O. "B" - sottozone B1 - B2 - B3 - B4

ZONA T.O. "C" - sottozone C1 - C2

ZONA T.O. "D" sottozone D1 - D2

ZONA T.O. "E" - sottozone E1 - E2

ZONA T.O. "F" - sottozone F1 - F2 - F3

CAPO II

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

NORMA III - (PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE)

Il P.R.G. si attua a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzione a norma della legislazione in materia sia dello Stato che della Regione e specialmente degli articoli da 13 a 16 della legge 17.8.42, n.1150 e dell'art. 5 della legge 6.8.67, n.765, anche ai fini dell'art.2 della legge 19.11.68 n.1187.

Il territorio del Comune è diviso, ai fini dell'attuazione del P.R.G., in ambiti di P.P.E. che vengono di seguito indicati:

- 1 - Ambito Monte, dalla direttrice di Via Leonardo da Vinci al confine comunale a monte;
- 2 - Ambito Centro, tra la direttrice di Via Leonardo da Vinci e la direttrice Via Matteotti - Via Margherita;
- 3 - Ambito Valle, tra la direttrice Via Matteotti Via Margherita ed il confine comunale a valle.

Oltre a quanto previsto dal Comma 3° della precedente Norma 1, vengono escluse dalle previsioni dei P.P.E. tutte le aree già interessate da P.P.E. e/o sottoposte a P.P.E. ed a L.C. in vigore all'atto dell'adozione del P.P.E., fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

In tali aree il P.P.E. di ambito può prescrivere varianti agli strumenti esecutivi vigenti.

Sono ammessi stralci relativi ad opere facenti parte della rete viaria, ovvero della rete dei trasporti e complementari anche

ove decise dopo l'approvazione del P.R.G. e perciò non risultanti dalle tav. 14,15, 20 e 21 del P.R.G., ivi comprese le attrezzature connesse e complementari, quali parcheggi ed impianti assimilabili ad attrezzature di servizio le progettazioni esecutive delle singole opere previste dal presente comma hanno valore di stralcio di P.P.E., previo coordinamento con i criteri di assetto urbanistico come da successiva norma 6a.

I piani particolareggiati di esecuzione definiscono, nel quadro ed in conformità delle prescrizioni del P.R.G., la disciplina specifica della destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale.

Nelle more della formazione dei piani particolareggiati di esecuzione il ricorso alle lottizzazioni convenzionate di cui all'art. 8 della legge 6.8.67 n.765 è ammissibile in quanto compatibile con la presente normativa.

Il P.R.G. propone comparti edificatori ai sensi dell'art. 23 della legge 17.8.42 n.1150 a successive integrazioni. La definizione esecutiva di tali comparti è contenuta nei P.P.E., a norma di legge.

NORMA IV - (FORMAZIONE DEI PROGRAMMI QUADRO).

Secondo le prescrizioni di zona normate in seguito, nel capo III delle presenti Norme, ove l'Amministrazione lo ritenga necessario può predisporre la formazione di programmi - quadro di coordinamento allo scopo di favorire l'ordinato e tempestivo sviluppo dell'attività pubblica e privata, anche in attesa della formazione dei P.P.E.

Tali programmi - quadro vengono inclusi nei successivi P.P.E.

L'Amministrazione approva ciascun programma quadro con apposito atto deliberativo.

Tali programmi costituiscono norme di riferimento ai fini del rilascio di concessioni per gli interventi diretti di cui alla norma I, comma 3°.

NORMA VI - (FORMAZIONE DEI P.P.E.)

La formazione dei P.P.E. può essere non contemporanea.

L'Amministrazione forma i P.P.E. nel quadro del proprio coordinamento, esteso ai P.P.A. (legge 10/77) ai Piani per l'art.28 titolo IV della legge 5 agosto 78, n.457, nonché alle L.C. ed ai Programmi quadro di cui alla precedente Norma 4a ed ai P.I.P. di cui all'art. 27 della legge 865/71.

Fatte salve le prescrizioni indicate zona per zona e le qualificazioni degli ambienti fissate negli scopi urbanistici assunti come alla norma V, comma 1°, lettera g), valutate le risultanze del Piano previsto dalla legge 21 giugno 1971 n.426, l'Amministrazione, anche nelle more della formazione di P.P.E. cura, ambito per ambito, anche la localizzazione delle aree dove è concessa l'apertura di esercizi commerciali, botteghe artigiane e locali pubblici o aperti al pubblico - nonché le caratteristiche degli spazi pubblici derivanti da tale destinazione.

CAPO III ZONIZZAZIONE

NORMA VII - (ZONA T.O. " A ")

La zona T.O. "A" in armonia con quanto prescritto dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona T.O. "A" è destinata alla conservazione del patrimonio urbanistico esistente., nelle aree e delle fabbriche appartenenti a tale zone, fino all'approvazione del P.P.E. sono consentite le attività previste dall'art.31 della legge 5.8.78 n.457 lettere A e B e C

Le attività e le opere di cui al secondo comma della presente norma possono previa formazione di programma - quadro come alla precedente Norma IV; al Capo II.

E' fatto divieto fino all'approvazione del P.P.E., di variare le destinazioni d'uso delle fabbriche e delle aree.

Oltre alle indagini volumetriche, planimetriche e di rete, i P.P.E., ai fini della determinazione degli scopi urbanistici assunti, prescritti dalla lettera g); comma 2° della precedente Norma V capo II, dovranno essere corredati da:

- a) indagine storico-urbanistica;
- b) definizione ed evoluzione dei caratteri ambientali;
- c) individuazione delle opere a farsi e loro schematizzazione grafica.

- d) a residenza privata stabile, fatte salve quelle per custodi o consegnatari degli impianti
- e) ad industria.

- Per le aree di cui al 3° comma ove proposti dal PRG o dai programmi-quadro, i PPE prevedono la formazione dei comparti edificatori.

- La fabbricazione è consentita per la densità territoriali mas-

sime che si raggiungono per gli usi di cui al precedente 2° comma,

ed in ogni caso per densità non eccedente quella prevista all'art.

122, Titolo IX del R.E.

I proprietari uniti in comparto, verificatesi positivamente le condizioni di cui al comma 2° dell'art.23 della legge 1150/4 e successive modificazioni. La convenzione può avere come oggetto gli usi ai quali vengono destinati gli immobili e la partecipazione ad essi del Comune.

- L'Amministrazione può procedere, per le aree della Zona F₂ ed F₁ costituenti ai fini del PRG un unico contesto, alla formazione di PPE esteso all'intera area, anche preventivamente al PPE d'ambito in analogia a quanto statuito al comma 2° della Norma XV, per la Zona C₂, ed al Comma 2° della norma XVIII, per la Zona D₂.

NORMA V - (P.P.E. CONTENUTI E COMPITI).

Lo strumento
I P.P.E., le L.C. ed ogni altro strumento ad esso equiparato dovrà obbligatoriamente constare dei seguenti elementi:

- a) delimitazione del perimetro delle aree interessate;
- b) le indicazioni in progettazione di massima, delle reti stradali delle quote altimetriche, e delle relative sezioni trasversali e ove del caso anche longitudinali;
- c) le indicazioni planovolumetriche degli insediamenti, la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;
- d) gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- e) la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- f) le indicazioni delle aree soggette ad esproprio, ovvero a cessione nei modi previsti dalla legge 10/77 con gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare da cedere, o da vincolare;
- g) relazione illustrativa degli interventi tecnici delle trasformazioni, nella quale siano tassativamente esposti gli scopi urbanistici assunti nella formazione del P.P.E. o della L.C. e la loro relazione con le prescrizioni del P.R.G.
- h) gradualità di esecuzioni e dati sommari di costo per ciascun piano particolareggiato di esecuzione;

In armonia con le prescrizioni del P.R.G. e con gli scopi urbanistici assunti, dichiarati come prescritto alla lettera g) del precedente comma 1° della presente Norma 5A, gli studi preparatori dei P.P.E. o della L.C. stabiliscono i dati di densità e destinazione delle aree.

NORMA VIII - (ZONA T.O. "B").

La zona T.O. "B", in armonia con quanto prescritto dal D.M. 1444 del 2.4.68 comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona "A": si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5^{mq}car/mq.

La zona T.O. "B" è destinata al completamento urbanistico delle aree in essa contenute secondo le prescrizioni delle Norme seguenti.

La zona T.O. "B" si divide in

- a) Zona B1 - conservativa, (norma IX)
- b) zona B2 - ristrutturazione restauro recupero (norma X)
- c) zona B3 - completamento a bassa densità (norma XI)
- d) zona B4 - completamento a medie densità (norma XII)

NORMA IX (ZONA B1 - CONSERVATIVA)

La zona B1 destinata alla residenza, comprende le aree edificate ai sensi del vigente R.E. e comunque a partire dalla data del 30.8.67.

La zona è destinata alla conservazione dell'esistente.

In tale zona non è consentita alcuna variazione né alla destinazione attuale né allo stato dei luoghi prima dell'entrata in vigore del P.P.E.

I P.P.E. potranno prevedere l'apertura di percorso pedonali o ciclabili, realizzazioni di urbanizzazioni primarie, adeguamenti del suolo pubblico o di uso pubblico. E' fatto divieto di variare la destinazione d'uso degli immobili.

Prima dell'entrata in vigore del P.P.E. la fabbricazione vi è vietata quando non si tratti di demolizione e ricostruzione dell'edificio, ovvero di ristrutturazione interna restando il divieto dell'incremento delle superfici utili coperte. E' consentita ai termini di R.E. la apposizione di tende, tabelle o pensiline per gli oggetti non superiori a ml.1;25, restando ciò vietato per le aree di copertura.

Le opere di demolizione e ricostruzione di cui al precedente comma sono consentite alle condizioni previste dal R.E. sia nella tabella urbanistica che in quella edilizia per le zone ove le fabbriche sulle quali operare sono localizzate.

NORMA X (ZONA B2 - RISTRUTTURAZIONE RESTAURO RECUPERO).

La zona B2 è destinata ~~alla~~ ~~recupero~~ ~~edilizia~~:

- a) alla ristrutturazione della maglia urbanistica e del patrimonio edilizio esistente,
- b) al restauro del patrimonio edilizio da conservare; anche in considerazione delle prescrizioni igieniche e delle normative anti-sismiche;
- c) al recupero delle aree edificate e di quelle non coperte da edificazioni, delle possibilità di completamento edificatorio, quando le attività, per ciò previste nel prosieguo delle presenti norme, non contrastino con quanto è definito in precedente alle lettere a) e b)

In tale zona, prima della entrata in vigore dei P.P.E., le attività previste al precedente 2° comma, lettera b) e c) si svolgono sulla base di programmi quadro di cui alla precedente norma IV, redatti anche isolato per isolato.

Il completamento edilizio in recupero, di cui al precedente comma 2°, lettera c) è consentito ai fini del completamento della fabbricazione e dell'allineamento dei profili secondo le condizioni previste per la zona UE2, all'art.116, titolo IX del R.E., nonché ^{sup/m.c. 350} alle righe VI delle tabelle Urbanistiche ed edilizia, benvero riducendo l'area minima d'intervento a mq. 200 e conteggiando le volumetrie esistenti al fine della volumetria massima consentita.

I comparti edificatori di cui alla precedente Norma III, ultimo comma (Capo II) vengono prescritti con definizione esecutiva nei PPE - Tuttavia, qualora si verificano nelle more dell'approvazione del PPE le condizioni di cui al 3° comma dell'art 23 della legge 1150/42, il comparto edificatorio esteso all'intero isolato è abilitato a presentare lottizzazione convenzionata sotto il coordinamento dell'Amministrazione, esercitata attraverso la formazione

NORMA XI - (ZONA B3 - COMPLETAMENTO A BASSA DENSITA')

Le aree delle ZTO "B" localizzate in posizione accessoria, ovvero la dimensione delle quali non consente densità più elevate sono comprese nella zona B3 - Per esse l'edificazione è consentita prima dell'approvazione del PPE secondo programmi - quadro formati dall'Amministrazione, come previsto alla precedente norma VI secondo le condizioni previste per la zona ER 2, all'art. 119, titolo IX del R.E. e le relative righe VII delle Tabelle Urbanistica ed Edilizia, benvero riducendo l'area minima d'intervento a mq. ^{0,72'} 500.

Vigono per questa Zona le prescrizioni di cui al comma ultimo della precedente Norma X

NORMA XII (Zona B₄) - Completamente a media densità).

Le aree delle ZTO "B" localizzate in posizione notevole ai fini della realizzazione del PRG sono comprese nella zona B₄ - Per esse l'edificazione è consentita prima dell'approvazione del PPE secondo programmi-quadro formati dall'Amministrazione come previsto alla precedente norma VI, e secondo le condizioni previste per la zona ER1, all'art. 118, titolo IX del R.E. e le relative righe VII dalle tabelle Urbanistiche ed Edilizie, benvero riducendo l'area minima di intervento a mq. 500.

- Viggono per questa zona le prescrizioni di cui all'ultimo comma della precedente Norma X.

NORMA XIII (Zona T.O. "C")

- La zona T.O. "C", in armonia con quanto prescritto dal DM 1444 del 2 aprile 1968 comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lett.B).

La zona T.O. "C", è destinata al completamento dei programmi o dei Piani urbanistici ed edilizi pubblici e privati, ed alla espansione edilizia residenziale.

- La zona T.O. "C" si divide in:

- a) Zona C₁ - Completamento dei programmi (Norma XIV)
- b) zona C₂ - Espansione (XV)

NORMA XIV (zona C₁ - completamento dei programmi)

- La zona C₁ è destinata:

a) al completamento della L.C. "Zona UEI"

c) alla costruzione delle fabbriche per le quali alla data dell'adozione del PRG siano state rilasciate concessioni, nelle aree ricadenti nelle Z.T.Q.C. del P. di F.

- in tale zona C₁ il PPE può prevedere l'apertura di percorsi pedonali o ciclabili, o minori opere in adeguamento al PRG del pregresso PPE.

NORMA XV (Zona C₂. Espansione)

- La zona C₂ è destinata:

- a) alla realizzazione di nuovo rione residenziale nell'ambito Valle.
- b) alla realizzazione di nuovo rione residenziale nell'ambito Monte.

- In tali zone, ove si verifici la destinazione a PEEP secondo la legge 18 aprile 1962, n.167, la edificazione è concessa secondo un PPE esteso alla sola zona C₂, ambito per ambito salvo diverso orientamento, esposto come alla lettera g), comma 1° della norma V, Capo II, il PPE di ambito tiene conto dei PPE della zona C₂ come normato al comma 3° della Norma III al Capo II.

- Per le aree della zona C₂ destinate come alla lettera a) del precedente comma 1° si applicano le condizioni dell'art.117, titolo IX del R.E. e delle righe VI della tabella urbanistica ed edilizia (Zona UE₂).

- Per le aree della Zona C₂ destinate come alla lettera b) del precedente comma 1°, si applicano le condizioni dell'art.118, titolo IX del R.E. e delle righe VII delle tabelle urbanistica ed edilizia (Zona ER₁)

NORMA XVI (Zona T.O. "D")

- La zona T.O. "D", in armonia con quanto prescritto dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968 comprende le parti del territorio destinato a i nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lett.B).

- La zona T.O. "D" è destinata al completamento degli impianti produttivi ed alla realizzazione di P.I.P. ai fini dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971, n.865. La zona T.O. "D" si divide in:

- a - La zona D₁ - Industriale (Norma XVII)
- b - Zona D₂ - Industriale di espansione (Norma XVIII)

NORMA XVII (Zona D₁ Industriale)

- La zona D₁ è destinata alla conservazione delle industrie esistenti, ed alla edificazione di nuovi complessi industriali secondo i programmi quadro formati come alla precedente norma IV.

Per l'intera estensione dell'area è concessa la trasformazione e la edificazione, secondo la tab. seguente, riferita all'intera zona D.

TABELLA B

copertura	utilizzazione	lotti industr.	strade	piazze	parcheggi	verde
1/3	0,66	60%		30%	5%	5%

Rimangono valide le condizioni fissate dal R.E. e non variate dalla presente norma.

NORMA XVIII (Zona D₂ Industriale di Espansione)

- La zona è destinata, alla realizzazione di quartiere urbano particolarmente destinato alla piccola e media industria e/o artigianato, per ciò avvalendosi del Piano Insediamenti produttivi ai fini dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971, b.865.
- In tale zona la edificazione è concessa, secondo le prescrizioni del PPE esteso alla zona del suo intero, anche prima dell'adozione del PPE di ambito.
- In ogni caso i PPE prevedono, sugli elementi di cui alla Norma V, Capo II:
 - a) la organizzazione generale urbanistica, anche ai fini dell'accesso e della espansione dei prodotti, nonché delle esigenze di approvvigionamento.
 - b) la divisione in lotti e la progettazione planovolumetrica anche in considerazione delle previsioni dimensionali delle aziende e della esigenza di abitazione del consegnatario degli impianti.
- E' concessa la destinazione ad esposizione dei prodotti, uffici ed abitazione.
- La superficie destinata ad abitazione non può superare in ogni caso 1/4 di quella utile. E' fatto divieto di destinare ad abitazione superfici superiori a mq.220 e mai per più di due unità abitative.
- E' fatto divieto di destinare l'abitazione o l'ufficio alla vendita o all'affitto a favore di estranei alle attività produttive.
- La fabbricazione è concessa secondo il PPE, in osservanza delle prescrizioni in effetto dell'applicazione del 3° comma della precedente norma VI bis al capo II sulla base della tab.B, alla norma XVII, opportunamente integrata sulle norme d'attuazione del suddetto PPE.

NORMA XIX (Zona T.O. "E")

- La zona T.O. "E", in armonia con quanto prescritto dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968 comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui fermo restando il carattere agricolo delle stesse il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone "C".

- La zona T.O. "E" è destinata agli usi agricoli, compresi gli incolti produttivi ed alla edificazione limitatamente a quanto prescritto dalla presente normativa.

La zona T.O. "E" si divide in:

- a) zona E₁ zona delle attività agricole (norma XX)
- b) zona E₂ zona dell'edilizia in zona agricola (norma XIX).

NORMA XX (Zona E₁) attività agricole

- Nelle aree della zona E₁ dove non viene preceduto alla formazione del comparto edificatorio la fabbricazione e gli usi residenziali del suolo sono concessi secondo le condizioni delle righe IX e X delle tabelle urbanistica ed edilizia e dell'art.120 titolo IX del R.E..

NORMA XXI - (Zona E₂ dell'edilizia in zona agricola)

- La zona E₂ è destinata a conseguire la conservazione degli usi agricoli del suolo, secondo gli scopi del PRG, secondo le attività elencate al comma 2°

- In tale zona il PPE stabilisce:

a) la formazione dei comparti edificatori in conferma, in definizione o in incremento rispetto a quanto, proposto alla tav. del PRG, secondo l'ultimo comma della precedente norma V.

b) La concentrazione dei volumi fabbricabili sia di nuova edificazione, sia in ristrutturazione ovvero in recupero ovvero in conservazione dell'esistente, in aree per ciò indicate dal PRG con la sigla E₂, ovvero in ulteriori aree pr scelte in sede di formazione del PPE, secondo gli scopi urbanistici assunti esposti come previsto alla lettera g) del comma I° della Norma V al Capo II.

c) La istituzione di vincolo a non edificare per le restanti aree del comparto per ciò indicate dal PRG con la sigla E₁, e la loro destinazione ai soli usi agricoli, escludendo ogni altro uso, qualora in tutto o in parte non direttamente legato all'attività agricola.

d) La eventuale cessione, ove necessario all'attuazione del PPE, di aree o immobili.

- La fabbricazione viene concessa per la densità territoriale di mc.0.1/mq. benvero con l'addiziona della volumetria esistente a ristrutturarsi, e la sottrazione di quella in recupero ovvero in conservazione dell'esistente.

- Fatta salva la densità prescritta al precedente 3° comma la fabbricazione si attua secondo le condizioni previste alle righe VIII delle tabelle Urbanistiche ed Edilizia ed all'art.119 Titolo IX del R.E..

NORMA XXII (Zona T.O. "F").

- La zona T.O. "F", in armonia con quanto prescritto dal D.M.

1444 del 2 aprile 1968, comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

- la zona T.O. "F" è destinata a costituire aree di integrazione

tra attrezzature pubbliche o private, con esclusione della residen-

za stabile, salvo le concessioni in seguito precisate.

La zona T.O. "F" si divide in:

- a) Zona F₁ delle attrezzature esistenti (norma XXI)

- b) Zona F₂ delle attrezzature integrate (norma XXI)

- c) Zona F₃ delle attività turistiche (norma XXV)

-- L'Amministrazione può decidere per la zona T.O. "F" la formazione

di programmi quadro con il coordinamento urbanistico di cui alla

Norma VI, Capo II anche in anticipo alla formazione dei PPE.

Le successive norme stabiliscono l'estensione e la materia.

- Ai fini del disposto del D.M. 1444/68, art.3 e 4 l'intero terri-

torio comunale è considerato una entità unica, sicchè le quantità

minime standard sono reperite dai PPE, secondo quanto indicato dal

PRG, ed in aumento ovvero in sottrazione.

NORMA XXIII (Zona F₁ delle attrezzature esistenti).

- La zona F₁ è destinata a conseguire l'integrazione delle attrezzature oggi esistenti con il sistema degli spazi attrezzati, pubblici o privati, e comunque con il contesto urbano generale.

- In questa zona, in anticipo alla formazione del PPE, i programmi quadro verificano la capacità delle attrezzature esistenti di rispondere alle caratteristiche stabilite per le singole opere dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con speciale riferimento all'art.4 della legge 29 settembre 1964 n.847, ed il D.M. 18 dicembre 1975 (norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica), e successive integrazioni e modificazioni.

- Qualora la verifica riscontri carenze, o urbanistiche o edilizie i programmi quadro propongono le attività o le opere necessarie per l'adeguamento.

- Il PPE prescrive se del caso le modifiche o le variazioni di destinazione degli immobili o di parti di essi, ai fini della attuazione del PRG.

NORMA XXIV (Zona F₂ delle attrezzature integrate)

- La zona F₂ destinata alle attrezzature integrate, comprende tutte le aree previste dal PRG per gli scopi di:

- a) ricostituire i rapporti massimi di cui ai D.M. 1444/68.
- b) integrare in contesto urbano unitario le residenze e le attrezzature pubbliche e/o private.
- c) qualificare, attraverso la concentrazione e la contiguità le attrezzature di servizio pubbliche e/o private.
- d) consentire la realizzazione di attrezzature di servizio, pubbliche e/o private la cui destinazione non sia prevista tra quelle di cui alla precedente lettera a).

- Per l'intera zona, in anticipo alla formazione del PFE, i programmi-quadro stabiliscono la destinazione d'uso secondo le prescrizioni della legge 847/64 e successive integrazioni e modificazioni, secondo i rapporti di cui alla lettera a) del precedente comma 1° (Standards urbanistici).

- Per la restante superficie della Zona F₂ è concessa la utilizzazione per la realizzazione di attrezzature ed iniziative pubblica o privata.

- a) per spettacolo, riunione o associazione
- b) per la pratica sportiva o ricreativa
- c) per la recezione anche alberghiera
- d) per l'assistenza, anche qualora comporti la istituzione di convivenze.
- e) per le aziende di credito, assicurazione e prestazione servizi e commerciali qualificate.

- Sono ammesse altre destinazioni che non fossero contenute in quelle elencate al precedente comma 3° secondo le indicazioni del Programma-quadro. Restano comunque vietate le destinazioni.

NORMA XXV (Zona F₃ delle attività turistiche)

- La zona F₃ comprende le aree dell'Ambito Monte costituenti la fascia a quota più elevata e di maggior pendenza del territorio del Comune.

- In tale Zona il PPE attua l'art.124 del R.E., istituito con variante al R.E. ed al P.d.P. approvata con decreto P.G.R. Campania n.3157 del 15 luglio 1976.

CAPO IV VIABILITA'

NORMA XXVI (Integrazioni al Capo del titolo III del R.E.)

- La viabilità del Comune è integrata con la rete pedonale o ciclabile prevista dal PRG alle tavole 14, 15, 20, 21)

- Tale viabilità è costituita da passaggi pubblici per pedonari ovvero per biciclette, con l'esclusione di ogni transito motorizzato che non sia:

a) dovuto a motivi di eccezionalità, in ciò compresi lo impedimento permanente fisico dell'utente ed il conseguente uso di mezzo individuale.

b) esercitato ai fini dell'igiene da mezzi pubblici

- Per le tratte ove tale viabilità assume la caratteristica di viale alberato esso fa parte della zona F₂, di cui alla precedente norma XXIV Capo III.

NORMA XXVII - (Rete superstradale in previsione)

- L'Amministrazione forma variante al PRG ove sia prevista l'apertura di tratte di superstrada sul territorio Comunale.

- In previsione il progetto del collegamento tra la viabilità comunale e la viabilità superstradale è condizione per il giudizio di conseguenza previsto dalla legislazione vigente per gli interventi straordinari Casmez.

NORMA XXVIII (Prescrizioni per le tratte esistenti e per la viabilità futura - Programma quadro).

- I PPE prevedono le opere per l'adeguamento delle tratte aperte a partire dal 30 agosto 1967 alle prescrizioni del Capo I° al Titolo III del R.E.

- Entro mesi sei dall'adozione del PRG l'Amministrazione forma il Programma-quadro Generale della viabilità, che ha per contenuti:

- a) la viabilità esistente, la difformità, le conformità
- b) la viabilità in previsione e di nuova apertura
- c) la viabilità in ristrutturazione
- d) l'elenco delle difformità
- e) le caratteristiche della viabilità in variante al citato R.E., ove del caso.

- Fino alla presa d'atto, da parte dell'Amministrazione, del Programma-quadro Generale della viabilità, come previsto alla precedente Norma IV è fatto divieto dell'apertura di nuove tratte, e di inserire le medesime nei P.P.A. (legge 10/77), tuttavia quando se ne verificano le condizioni, è concesso che vengano aperti tratti della rete pedonale o ciclabile di cui alla precedente norma XXVI.

NORMA XXIX (dei parcheggi)

- Fatte salve le caratteristiche d'uso ai fini del D.M. 1444/68, ed ai soli fini della viabilità l'Amministrazione coordina, nei modi previsti dalla precedente norma VI al Capo II, l'apertura e l'uso dei parcheggi in tutti i casi di ristrutturazione o di nuova costruzione.
- Speciale convenzione disciplina l'uso pubblico e/o privato dei parcheggi.

CAPO V

Norme transitorie e finali

NORMA XXX - (Coordinamento intercomunale)

- L'Amministrazione cura il coordinamento intercomunale ai fini della attuazione del PRG nell'ambito delle proprie competenze e fino alla definizione di tale funzione da parte dello Stato o della Regione Campania.

- Le competenze in materia urbanistica del Distretto Scolastico e della Unità Sanitaria Locale sono esercitate nel territorio Comunale in armonia con quanto disposto dalle presenti Norme.

NORMA XXXI (Difesa del Paesaggio).

- I PPE stabiliscono nella normativa di propria competenza norme per la difesa del paesaggio e delle cose d'interesse storico, artistico, paesistico ed ambientale.
- Un elenco delle parti tutelate è allegata alla relazione del PPE, e comprende:
 - a) le correnti laviche, costoni rocciosi, rocce monumentali
 - b) le materie di cui alle lettere d) ed e) al Comma 2°, art.2, capo I, Titolo I del R.E..
 - c) Le aree da sottoporre a particolare tutela perchè punti di vista panoramico
- L'Amministrazione cura, come prescritto dal precedente Comma 2°, gli adempimenti necessari alla partecipazione del Comune al progettato Parco del Vesuvio. Il P.P.E. dell'ambito Monte coordinato per gli scopi che a tali fini verranno definiti.

NORMA XXXI (Nuovo regolamento edilizio-periodo transitorio)

- Entro due mesi dall'approvazione del PRG l'Amministrazione cura la formazione del nuovo regolamento edilizio che è composto dall'edizione definitiva ed aggiornata del R.E., dalle presenti norme come approvate dalla Regione Campania e da ogni altra normativa riguardante l'uso del suolo.
- fino all'approvazione del PRG rimane in vigore tutto quanto previsto dal vigente R.E. e non abrogato ovvero modificato dalla presente normativa ed ogni altra norma invariante, in attuazione o in adeguamento, in armonia

con le Norme di Salvaguardia.

- Il nuovo regolamento edilizio è approvato ai termini di legge.

NORMA XXXIII - (Composizione della Commissione Edilizia).

- Fino all'approvazione del PPE è chiamato a far parte della Commissione Edilizia, l'Urbanistica progettista del PRG, nei modi previsti al comma II del-

l'art.9 del titolo I del R.E..

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I ISTITUZIONE ED INQUADRAMENTO

NORMA I - ISTITUZIONE, RAPPORTI CON IL R.E.

ATTUAZIONE DEL PRG.

NORMA II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE ED USO DELLE AREE
NEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRG

NORMA III - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

NORMA IV - FORMAZIONE DEI PROGRAMMI QUADRO

NORMA V - PPE - CONTENUTI E COMPITI

NORMA VI - FORMAZIONE DEI PPE - COORDINAMENTO URBANISTICO

CAPO III - ZONIZZAZIONE

NORMA VII - ZONA T.O. "A"

NORMA VIII - ZONA T.O. "B"

NORMA IX - ZONA B1 - CONSERVATIVA

NORMA X - ZONA B2 - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO

NORMA XI - ZONA B3 - COMPLETAMENTO A BASSA DENSITA'

NORMA XII - ZONA B4 - COMPLETAMENTO A MEDIA DENSITA'

NORMA XIII - ZONA T.O. "C"

NORMA XIV - ZONA C1 COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI

NORMA XV - ZONA C2 - ESPANSIONE

NORMA XVI - ZONA T.O. "D"

NORMA XVII - ZONA D1 - INDUSTRIALE

NORMA XVIII - ZONA D2 - INDUSTRIALE DI ESPANSIONE

NORMA XIX - ZONA T.O. "E"

NORMA XXI - ZONA E₂ DELL'EDILIZIA IN ZONA AGRICOLA

NORMA XXII - ZONA T.O. "E"

NORMA XXIII - ZONA F₁ DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI

NORMA XXIV - ZONA F₂ DELLE ATTREZZATURE INTEGRATE

NORMA XX - ZONA F₃ DELLE ATTIVITA' TURISTICHE

CAPO IV VIABILITA'

NORMA XXVI - INTEGRAZIONI AL CAPO I DEL TITOLO III DEL
R.E.

NORMA XXVII - RETE SUPERSTRADALE IN PREVISIONE

NORMA XXVIII - PRESCRIZIONI PER LE TRATTE ESISTENTI

E PER LA VIABILITA' FUTURA

NORMA XXIX - PESO DEI PARCHEGGI

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

NORMA XXX → COORDINAMENTO INTERCOMUNALE

NORMA XXXI - DIFESA DEL PAESAGGIO

NORMA XXXII - NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - PERIODO
TRANSITORIO

NORMA XXXIII - COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE
URBANISTICA

ca prot.

6062/2008

SAN GIOVANNI VERANO (VA)


GR 1989 art. 15
Accordo in Proc. art. 128 n. 16/04
Regol. dice l'edilizia

<p align="center">PARERE DI COMPATIBILITA' tra le previsioni degli strumenti urbanistici e le condizioni geomorfologiche s.l. del territorio, ai fini della prevenzione dal rischio sismico DPR 380, art. 89 (ex art. 13 L. 64/74) e L.R. 9/83 - DELIBERE Giunta Regionale: N°5447/02 - N°248/03 - N°816/04</p>		
<p align="center">VARIANTI agli STRUMENTI URBANISTICI GENERALI</p>		
* ai sensi dell'art. 5 DPR 447/1998 s.i.m. (insediamenti produttivi)		
* ai sensi degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001 (opere pubbliche)		
* ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2004 (accordi di programma)		8
DOCUMENTAZIONE		note
A) di carattere amministrativo		
1	ISTANZA (corredata dell'elenco degli allegati) nella quale la richiesta sia espressamente riferita al parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e L.R. n°9/83 art. 15	X
2	Certificazione del Responsabile del Procedimento relativa ad eventuali vincoli o prescrizioni di atti di Pianificazione sovracomunale interessanti l'ambito del territorio comunale	In duplice copia conforme all'originale. X
3	Parere dell'Autorità di Bacino competente per territorio LA SCIATTO DAL COMITATO ISTITUZIONALE	In duplice copia conforme all'originale. X
B) di carattere URBANISTICO		
1	Relazione tecnica illustrativa.	
2	Planimetria della situazione esistente (aerofotogrammetria in scala 1:5000, o 1:2000) riportante la individuazione dell'area oggetto di intervento e gli eventuali vincoli territoriali.	8
3	Stalci, in copia conforme, dello strumento urbanistico vigente e, se presente, di quelli in itinere, relativi all'ambito di territorio in cui ricade l'area interessata, corredato delle rispettive legende.	X
4	Stalci delle N.T.A. allegati allo strumento urbanistico vigente ed a quello in itinere, se presente.	8
5	Elaborati della proposta di Variante allo strumento urbanistico (relazione, NTA e grafici nella stessa scala di quello vigente, con indicazione degli standards pubblici.	
6	Stalci degli Strumenti di Pianificazione sovracomunale vigenti (con particolare riferimento ai Piani della Autorità di Bacino competente)	X
C) di carattere GEOLOGICO		
		Tutta la documentazione in duplice copia conforme all'originale.

Allegato A2 alla disposizione di servizio n. 1 del

R = RICHIESTA II
INTEGRAZIONE ATTI

17 LUG. 2008



0